



CITTÀ  
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

**Ecc.ma Corte dei Conti - Puglia  
Sezione Regionale di Controllo**

**Relazione in ordine ai risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute – art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014.**

**Premessa**

In materia di società partecipate dagli Enti locali, il Legislatore negli ultimi anni ha attuato un massiccio intervento normativo nell'intento specifico di razionalizzare l'apparato pubblico e sopprimere gli enti divenuti superflui, oltre che nel più generale perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica.

La “tecnica” utilizzata dal legislatore per perseguire la predetta finalità è stata, in un primo momento, quella di introdurre divieti (di costituzione di società) o obblighi (di dismissione delle partecipazioni o di privatizzazione) per limitare la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi dello strumento societario per svolgere servizi ed attività di loro competenza. Tali disposizioni normative (comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; abrogati i commi da 1 a 7 dell'art. 9 del citato d.l. 95/2012 conv. dalla l. 135/2012) sono state in gran parte abrogate con **la legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147)**.

Nell'abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta (o di aziende speciali e istituzioni) per gestire servizi pubblici e strumentali, **la l. 147/2013 ha, però, imposto alle stesse società, a decorrere dal 2014, l'onere di concorrere “alla realizzazione degli**

**obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza” (comma 553, art. 1).**

Nell'ottica di innescare un processo di razionalizzazione delle società partecipate è, altresì, intervenuta la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) che all'art. 1, comma 611, dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il predetto comma 611 elenca, nello specifico, **i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:**

1. eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante liquidazione o cessione (criterio della indispensabilità);
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (criterio della prevalenza degli amministratori sui dipendenti);
3. eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*criterio dell'analogia delle funzioni*);
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (criterio dell'aggregazione);
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni (**criterio del contenimento dei costi**).

A tal fine, il comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, unitamente ad una specifica relazione tecnica che riassume gli obiettivi delle società e delle partecipazioni nonché i dati essenziali di bilanci, e predispongano, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti.

Entrambi i documenti devono essere trasmessi alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicati sul sito web dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs . n. 33/2013.

**Processo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Andria – Modalità attuative.**

In ottemperanza alle disposizioni legislative richiamate in premessa, il Comune di Andria, con delibera di G.C. n. 60 del 31/03/2015, ha proceduto all'approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate, curandone la trasmissione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti (giusta nota, inviata a mezzo pec, prot. n. 28662 del 31 Marzo 2015) e la relativa pubblicazione sul sito web, in conformità al D. Lgs. n. 33/2013.

Nel predetto Piano Operativo di Razionalizzazione sono state individuate le Società Partecipate dal Comune di Andria, che si riportano di seguito, con gli ulteriori dati afferenti all'argomento che qui ci occupa.

Per chiarezza espositiva, si rammenta che, secondo la determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell'A.N.A.C., occorre distinguere tra Società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo e precisamente:

- **Società in controllo pubblico**, nelle quali, in relazione alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal comma 1, n. 1) e 2) c.c, la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (comma 1, n. 1) art. 2359 c.c.), ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, (comma 1, n. 2) art. 2359 c.c.).

Nel novero delle società in controllo pubblico sono state espressamente incluse, ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche **le società in house**, in ragione del particolare rapporto di controllo che le amministrazioni hanno nei loro confronti e che, a maggior ragione, le rende configurabili come società controllate. Dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti e, pertanto, si atteggiano a società in controllo pubblico destinatarie degli obblighi trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.

- **Società a partecipazione pubblica non di controllo**, nelle quali le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2;

Entrambe le tipologie di Società sono presenti nel Comune di Andria.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale	Valore in Euro
<b>Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.</b>	Società a partecipazione pubblica non di controllo	30%	51.644,00	15.493,20
<b>Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata</b>	Società a partecipazione pubblica non di controllo	17,12%	74.112,00	12.688,00
<b>Andria Multiservice S.P.A.</b>	Società strumentale partecipata in controllo pubblico	100%	361.480,00	361.480,00
<b>Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)</b>	Società a partecipazione pubblica non di controllo	18,34%	331.500,00	60.750,00
<b>Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino Castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte".</b>		0%	0,00	0,00




Organismi partecipati	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto
	2013	2014	2015
<b>Gruppo di azione locale Murgia degli svevi S.r.l.</b>	- 1.077,00	-2.246,00	0,00
<b>Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Andria Multiservice S.P.A.</b>	27.730,00	20.014,00	0,00
<b>Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata.</b>	5.126,00	3.909,00	0,00
Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte".	0,00	0,00	0,0
<b>Denominazione</b>	<b>Servizi Gestiti</b>		
<b>Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l. (GAL)</b>	Promozione dello sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali favorendone le dinamiche della crescita socio - economica, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto produttivo e del sistema delle PMI nonché la valorizzazione della commercializzazione dei prodotti tipici locali.		
<b>Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata</b>	L'Agenzia ha per oggetto sociale la rappresentazione in modo unitario degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e degli operatori economici dell'area Nord Barese e Ofantina con particolare riguardo ai soggetti aderenti al patto territoriale per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, firmato a Roma presso il CNEL il 12 marzo		

	1997 (e successive modifiche ed integrazioni), nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui patti territoriali, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio.
<b>Andria Multiservice S.P.A.</b>	Servizi strumentali dell'ente (manutenzioni, gestione verde pubblico, pulizie, ecc.)
<b>Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)</b>	Il GAL, società consortile riconducibile alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art. 2602 c.c., non ha fini di lucro ed ha per scopo la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale imperniata sull'elaborazione e l'implementazione di una strategia territoriale pertinente ed adeguata al contesto locale, attuando sul territorio le politiche previste dall'asse IV – attuazione dell'approccio Leader nel programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e nelle altre iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e territoriale ed ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione europea.

**A) Società Partecipate non oggetto di dismissione.**

In esecuzione del richiamato Piano Operativo di Razionalizzazione, l'Ente ha ritenuto di mantenere le proprie partecipazioni nelle Società Andria Multiservice S.P.A., Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata, Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata (G.A.L.), stante la rilevanza in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale,

di strategicità dei servizi gestiti rispetto alle finalità istituzionali perseguite, oltre che in relazione all'andamento dei risultati di bilancio conseguiti nell'ultimo triennio.

Invero, con riferimento alle suddette società partecipate, il Comune di Andria ha ravvisato il rispetto dei seguenti criteri generali di razionalizzazione:

1) **Andria Multiservice S.P.A.**: trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi ed attività strumentali per l'Ente, secondo il modello dell' "in house providing", con vincolo di esclusività, nel rispetto della previsione di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (v. Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate del Comune di Andria). La società Multiservice S.p.a. non è oggetto di dismissione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 per le seguenti ragioni:

- non sono state registrate perdite negli anni pregressi rispetto a quello di riferimento (anno 2015);
- possiede un numero di dipendenti nettamente superiore rispetto a quello degli Amministratori (pag. 3 del Piano Oper. Razion. Soc. Partec. Comune di Andria);
- i costi rinvenienti dalla Multiservice S.p.A. sono da ritenersi minimi rispetto ai benefici, in termini economici, ottenuti dall'utilizzo della suddetta società per una molteplicità di servizi che, ove oggetto di singoli affidamenti, avrebbe comportato non solo notevoli esborsi per l'Amministrazione, bensì evidenti perdite in termini di efficacia e tempestività nell'erogazione dei servizi medesimi.

2) **Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata:**

L'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra-comunale di funzioni strumentali, ampiamente delineate nel piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione di G. C. n. 60 del 31/03/2015. Si evidenziano, in modo particolare, le attività di promozione dello sviluppo, della competitività del territorio nord barese ofantino attraverso interventi mirati a favorire il consolidamento di attività imprenditoriali in tutti i settori dell'economia e di infrastrutture territoriali; la creazione di nuova occupazione e l'inserimento di lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazioni delle imprese.

E' in corso un processo di razionalizzazione delle strutture, con economie che si renderanno nel prosieguo degli anni.

Il Comune di Andria ha ritenuto di mantenere la partecipazione nella società in esame, tenuto conto dei programmi in fase di attuazione, descritti negli allegati al piano di razionalizzazione approvato (DGC n. 60/2015), a fronte di un risultato di esercizio degli ultimi anni che non è in perdita.

La rilevanza dell'attività svolta assurge, pertanto, a criterio prevalente e assorbente nella valutazione discrezionale assunta dall'Ente ai fini del mantenimento della quota di partecipazione.

Si rappresenta, altresì, che la società de qua sfugge ai criteri di razionalizzazione di cui al più volte richiamato art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, posto che il numero degli Amministratori è inferiore rispetto a quello dei dipendenti e risulta rispettato il criterio del contenimento dei costi, non percependo i n. 3 Amministratori di nomina pubblica alcun compenso (pag. 13 del Piano Oper. Razion. Soc. Partec. Comune di Andria).

### **3) Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata (G.A.L.):**

I G.A.L., gruppi di azione locale, perseguono, nell'ambito del Programma Europeo LEADER, in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, finalità di interesse generale (sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei).

Il Comune di Andria detiene partecipazioni sia nel G.A.L. Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata, sia nel G.A.L. MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l.

La partecipazione del Comune di Andria all'interno del G.A.L. Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata soddisfa pienamente, come già ribadito nel Piano Operativo di razionalizzazione, i criteri di razionalizzazione delle Società partecipate, sia in termini di perseguimento di finalità strategiche, sia in termini di contenimento dei costi.

A tal proposito si evidenzia infatti che la Società è in utile ed il compenso percepito dall'unico Amministratore Pubblico, rispetto agli altri amministratori presenti, è pari a € 0,00.

Tale considerazione si ritiene possa neutralizzare l'incidenza del criterio della prevalenza degli amministratori sui dipendenti, di cui al cit. art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014.

Con riferimento, di converso, al GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l., l'Ente ha avviato un percorso di dismissione.

Ne consegue che nel bilanciamento dei criteri di razionalizzazione, siffatte considerazioni incidono sul processo discrezionale-decisionale dell'Ente volto al mantenimento della relativa quota di partecipazione.

**B) Società partecipata oggetto di dismissione.**

Nel processo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Andria hanno inciso in maniera apprezzabile sia il criterio dell'indispensabilità, volto all'eliminazione delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, sia il criterio dell'analogia delle prestazioni, volto all'eliminazione di partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate.

La complementarietà di tali criteri, l'uno presupposto dell'altro, ha indotto l'Ente a dover dismettere la quota di partecipazione detenuta nella società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l.

La società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l. svolge, infatti, attività analoghe, nello scopo e nella sostanza, ai servizi gestiti dalla società Gruppo di Azione Locale Le città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata.

Si fa rilevare, altresì, la gestione in perdita, sia pur di modesta entità, della medesima Società, come evidenziato nel prospetto sopra riportato.

Tanto la irrilevanza delle attività gestite quanto il risultato negativo conseguito dalla predetta Società costituiscono presupposti insuperabili per la dismissione della partecipazione.

***B1. Inquadramento giuridico.***

Con riferimento alla natura dei servizi svolti, l'art. 3, comma 29 della l. 244/2007, prevede l'obbligatoria cessione da parte delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle società e delle partecipazioni detenute in società aventi "ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" delle stesse amministrazioni pubbliche.

Siffatto obbligo è stato ribadito con il comma 569 dell'art. 1 della l. 147/2013 [modif. con l'art. 2, lett. b), d.l. 16/2014 conv. dalla l. 68/2014]. La citata legge di stabilità 2014 n. 147/2013, ha introdotto specifiche misure anche in materia di gestioni in perdita, finalizzate ad evitare che il perpetuarsi di tali risultati negativi possa ripercuotersi sugli obiettivi di finanza pubblica, che gli

organismi partecipati dagli enti locali sono tenuti a realizzare, proprio attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.

A tal fine è stata prevista la costituzione di un fondo di accantonamento da parte delle pubbliche amministrazioni locali, che detengono partecipazioni in società (e in aziende speciali e istituzioni), le quali presentino un risultato negativo o saldo finanziario negativo. In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (commi 551 e 552, art. 1, l. 147/2013). L'ente partecipante ha, tuttavia, al fine di ripianare le perdite del soggetto partecipato, altre possibilità, normativamente previste, per rendere disponibile la quota accantonata, tra le quali si annovera la possibilità di dismettere la propria partecipazione.

Il processo di dismissione della partecipazione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica stante la previsione di cui all'art. 1 comma 569 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013, innanzi richiamata. Sul tema si registra la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche che, con deliberazione n. 25/2014, ha ribadito il principio secondo il quale, al fine di dare effettività alla deliberazione di dismissione, il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connota quale fase indefettibile volta all'alienazione della partecipazione secondo meccanismi europei e nazionali di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Il comma 614 della legge n. 190/2014 dispone testualmente che *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”*.

Nell'ipotesi in cui l'alienazione della partecipazione riguardi una “società mista”, il comma 568-bis dell'art. 1 della l. 147/2013 attribuisce al socio privato, detentore di una quota di almeno il 30% - alla data di entrata in vigore dello stesso comma 568-bis (comma introdotto dalla l. 68/2014 di conv. del d.l. 16/2014, entrato in vigore il 6 maggio 2014) - il diritto di prelazione e cioè la preferenza, a parità di condizioni, per l'acquisto della quota di partecipazione dell'amministrazione posta in vendita, imponendo, in tal modo, all'amministrazione che intende alienare la quota di partecipazione di cui è titolare ad inserire nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte del socio privato detentore di una quota di almeno il 30% della preferenza ad esso accordata dal citato comma 568-bis.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio privato nel termine stabilito dall'amministrazione alienante e la quota posta in vendita potrà essere trasferita al socio privato solo se l'offerta del medesimo sarà pari a quella massima raggiunta mediante la gara.

Il legittimo esercizio del diritto di prelazione, peraltro statutariamente previsto, presuppone, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *quale conditio sine qua non*, che la scelta del socio privato, al quale si intende conferire il diritto di prelazione de quo, sia avvenuta, all'epoca della costituzione della società, mediante procedura ad evidenza pubblica.

## **B2. Iter di dismissione**

La predetta società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l., è una società di natura mista, per la quale si è proceduto all'individuazione dei soci privati mediante procedura di evidenza pubblica, giuste deliberazioni di G.C. nn. 83 del 27 febbraio 1997 e n. 113 del 17 Marzo 1997, con le quali si approvavano rispettivamente il bando di gara con i criteri per la selezione dell'allora costituendo Gruppo di Azione Sociale GAL MURGIA DEGLI SVEVI e l'elenco dei soci individuati in seguito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica.

Attualmente nella compagine societaria, vi è, tra gli altri, il Consorzio Italiano per il Biologico - C.I.BI. S.c.a.r.l., il quale disponendo del 44,5% della partecipazione societaria, soddisfa i requisiti prescritti dalla legge per il corretto esercizio del diritto di prelazione.

Le disposizioni recate dai commi da 563 a 568-ter dell'art. 1 della l. 147/2013 in tema di mobilità del personale, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da amministrazioni pubbliche, non si applicano alla Società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L. posto che non vi sono addetti alle sue dipendenze, come si evince dalla visura storica e come indicato dalla medesima Società, con nota prot. *nr. 27892 del 30/03/2015*, in occasione della predisposizione del Piano Operativo di Razionalizzazione.

Le disposizioni di cui all'art. 1, l. n. 147/2013, comma 568-bis, afferenti agli incentivi fiscali volti a favorire lo scioglimento o l'alienazione si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni locali, indipendentemente dal servizio gestito (*Cfr. C. conti, Sez. contr. Lombardia, 28 maggio 2015, n. 217/2015/PAR. La Sezione evidenzia che "la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito. Ciò in quanto l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, prevista dall'art. 1, comma 609, della legge di stabilità per il*

2015, n. 190/2014, per le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi della dismissione di società partecipate non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla società dismessa”);

Tali agevolazioni sono state rimarcate anche dalla Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie, nell'ambito della relazione Annuale per il 2015, approvata con deliberazione n. 24/2015, nella quale la Corte citata chiarisce inoltre che, anche in caso di alienazione, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRES e dell'IRAP, mentre le minusvalenze sono deducibili per cinque anni;

Il Comune di Andria ha ravvisato, per le motivazioni innanzi esposte, la necessità e l'opportunità di procedere alla dismissione della quota di partecipazione della società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L. mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti *ratione materiae*, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, stante la discrezionalità dell'ente nella scelta del metodo con il quale valutare la propria partecipazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche con deliberazione n. 25/2014.

Con deliberazione **n. 10 del 30/03/2016**, che si trasmette in allegato, il Consiglio Comunale ha deliberato di dismettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica, la quota di partecipazione del GAL Murgia degli Svevi S.r.l., così come specificato in narrativa; di porre a base d'asta il valore corrispondente della quota di partecipazione pari ad **€ 15.493,20**; di riconoscere, in virtù del disposto di cui al comma 568-bis dell'art. 1 della l. n. 147/2013, il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in favore del Consorzio Italiano per il Biologico – C.I.BI S.c.a.r.l., quale socio privato detentore del 44,5% della partecipazione societaria al GAL Murgia degli Svevi S.r.l.; di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della esperenda procedura di evidenza pubblica al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Consorzio Italiano per il Biologico – C.I.BI S.c.a.r.l., entro i termini e con le modalità che il Settore competente avrà cura di stabilire nel bando di gara.

La suddetta deliberazione n. 10 del 30/03/2016 è visionabile sul sito web del Comune di Andria in “Albo Pretorio”, nonché in “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione di I livello “Enti Controllati”, Sottosezione di II livello “Società Partecipate”.

**Andria, li 31/03/2016**

**Il Segretario Generale**

**Dott. Giuseppe Borgia**



**Il Sindaco**

**Avv. Nicola Giorgino**

